

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

A cura di Rossi Maria Caterina, tirocinante

Luogo e data Webinar *online*, 18 gennaio 2022

Promotori Fondo Sociale Europeo
PON Inclusione
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ANCI
CITTALIA Fondazione ANCI
IFEL Fondazione ANCI

Relatore *Gabriele Sepio*, Membro del Consiglio nazionale del Terzo settore – Segretario Generale di Terzjus



Sintesi

Luciano Gallo (Responsabile Innovazione e semplificazione amministrativa, contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del Terzo settore di ANCI Emilia-Romagna) ha introdotto il tema del seminario, di grande attualità e delicatezza: il **Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)**, uno dei pilastri della riforma del Terzo settore e in particolare il suo rapporto con le qualifiche giuridiche degli Enti di Terzo settore. L'avv. Gabriele Sepio, che si occupa dell'implementazione della riforma, ha sottolineato come il RUNTS rappresenti una delle più importanti novità nel sistema no profit italiano, la cui operatività è recentissima: il 23 novembre 2021 è stata avviata la trasmigrazione e il 24 novembre il Registro ha aperto le porte ai nuovi iscritti. Gli **ETS (Enti del Terzo settore)** sono gli enti della sussidiarietà, vincolata allo svolgimento di alcune attività di interesse generale; essi interloquiscono in forma privilegiata con il pubblico e il privato, rapporto da cui derivano una serie di vincoli e responsabilità. Non tutte le tipologie di ETS possono accedere a qualsiasi strumento introdotto dalla riforma: sarà dunque fondamentale comprendere la corretta collocazione dell'ETS nel Registro.

Gli **Uffici** del RUNTS, che sono per la prima volta parte di un'articolazione nazionale, svolgono una funzione importantissima di controllo, specialmente nella fase di accesso al Registro e in quella di trasmigrazione. Al **controllo preventivo** si sostituirà in seguito un controllo **ordinario** da parte degli Uffici in merito al mantenimento dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore. Il controllo rispetto alle qualifiche è generalizzato, al punto che le stesse reti e gli Enti locali hanno funzioni di controllo.

L'ETS, in termini giuridici, è un ente che può assumere diverse connotazioni e forme giuridiche (ex art. 4 del Codice del Terzo settore): si parla di associazioni, fondazioni, enti societari, comitati, enti religiosi... Le forme giuridiche che accedono al RUNTS sono svariate, ma non tutte possono accedere a tutte le sezioni.

Secondo il decreto di riferimento, “Possono accedere al RUNTS tutti gli enti di carattere privato costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”: questa frase riassume le 26 attività di interesse generale indicate all'art. 5 del Codice.

Il RUNTS costituisce una banca dati a cui fare riferimento per verificare la presenza dei requisiti degli ETS. È presente in **tutto il territorio nazionale** con gli uffici regionali o delle province autonome. Si tratta di un registro pubblico e accessibile a tutti gli interessati in modalità **esclusivamente telematica**, con la possibilità di caricare i **documenti** direttamente sul portale, il che in molti casi sarà determinante ai fini del mantenimento dello status di ETS, come nel caso del deposito del bilancio o dei rendiconti, ad opera di soggetti abilitati (commercialisti e rappresentanti legali), che scatterà dal 30 giugno. A capo vi è l'**Ufficio statale** del Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito presso il Ministero del Lavoro.

Il cambiamento è epocale: il registro da novembre ha **sostituito** i registri precedenti APS e ADV, che sono stati assorbiti e continuano a svolgere la propria funzione con riferimento alle procedure avviate precedentemente, ma poi cesseranno di operare. Il Registro è strutturato in **7 sezioni** nelle quali gli ETS possono inquadarsi, ognuna delle quali presenta dei particolari requisiti:

1) Organizzazioni di volontariato (ODV). Sono gli unici enti che, ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale, non possono ricevere dei corrispettivi ma solo un rimborso delle spese; se ciò avviene, esce dal novero delle attività di interesse generale e si qualifica come “attività diversa” (per cui vanno rispettati alcuni parametri quantitativi).

2) Associazioni di promozione sociale (APS). È necessaria la costituzione in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta; un numero di associati non inferiore a 7 persone fisiche o 3 APS; lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.

3) Enti filantropici. Sono tali solo se costituiti in forma di associazione riconosciuta o fondazione, essendo necessaria la personalità giuridica, oltre a un patrimonio adeguato al perseguimento di finalità filantropiche. L'ente inoltre deve trarre le risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi; il tutto deve essere indicato nel bilancio sociale, che deve indicare l'elenco degli importi e l'indicazione dei beneficiari.

4) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali.

5) Reti associative. Tale sezione al momento è popolata in via transitoria con l'inserimento di quegli enti di secondo livello iscritti al registro nazionale APS che già raggiungono i valori numerici indicati (almeno 100 enti del Terzo settore).

6) Società di mutuo soccorso.

7) Altri enti del Terzo settore (ossia la sezione residuale). Se l'ente non ha requisiti per accedere a una specifica sezione richiesta ma ne ha altri e comunque contiene i requisiti generici dell'ETS, gli Uffici suggeriranno di iscriverlo in tale sezione. Gli ETS, ad eccezione delle reti associative, non possono essere contemporaneamente iscritti a due o più sezioni.

Passando alle **questioni strutturali**, il decreto di riferimento è il **n. 106 del 15 settembre 2020**, che inquadra alcuni aspetti fondamentali per poter verificare le caratteristiche: i documenti da presentare per l'iscrizione, le modalità di deposito degli atti da inserire o aggiornare nel Registro; le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione nel Registro, al fine di garantire omogeneità degli elementi informativi sul territorio nazionale; le modalità con le quali è garantita la comunicazione dei dati tra Registro delle imprese e Registro unico.

Vi sono **3 modalità di iscrizione** al Registro:

- a) ODV e APS sono soggette a una trasmigrazione automatica nel RUNTS, avviata dal 23 novembre 2021. Il 21 febbraio 2022 terminerà la fase di trasferimento dal vecchio al nuovo Registro e scatteranno 180 giorni durante i quali gli Uffici svolgeranno la verifica sulla presenza condizioni previste dal Codice per ultimare l'iscrizione. La fase di controllo terminerà ad agosto 2022. Verrà dato un termine di 60 giorni per l'integrazione documentale, notificato via PEC: se l'obbligo non viene adempiuto, l'ETS viene cancellato dal Registro. Fornire l'indirizzo PEC è fondamentale, perché altrimenti la comunicazione di mancanza dei requisiti avverrà attraverso un elenco pubblicato sul sito, equivalente a notifica.
- b) Le ONLUS invece sono soggette a una iscrizione "semi automatica": potranno iscriversi una volta che l'Agenzia delle Entrate abbia provveduto a pubblicare sul sito tutti gli enti iscritti all'anagrafe ONLUS e ad averne dato pubblicità in G.U.
- c) Completata questa fase iniziale, anche gli altri enti no profit che vogliono acquisire qualifica di ETS potranno iscriversi indicando l'apposita sezione.

Vi sono poi alcuni **casi specifici**, ad esempio quello degli enti religiosi, che possono perimetrare il proprio patrimonio destinandolo all'esercizio di un'attività di interesse generale e accedere al registro delle ONLUS limitatamente a tale porzione; oppure le ONG, che possono essere iscritte nel registro ONLUS oppure del Ministero degli Affari Esteri: se sono ONLUS, vale il trasferimento semi-automatico.

Vi è poi la seguente distinzione. Per gli enti **privi di personalità giuridica** l'iscrizione viene effettuata secondo i parametri indicati dagli artt. 8 e 9 del decreto (semplice domanda di iscrizione presentata dal rappresentante legale dell'ente e deposito di atto costitutivo, statuto e ultimi 2 bilanci approvati); decorsi 60 giorni la domanda si intende accettata; altrimenti può essere richiesto di integrare la documentazione. In

queste fasi è sempre ammesso il ricorso al TAR. Per gli enti **con personalità giuridica** l'art. 17 prevede che sia il notaio a procedere all'iscrizione, verbalizzando l'adeguamento al Codice e verificando la sussistenza delle condizioni patrimoniali. È stato peraltro modificato il patrimonio minimo necessario per la personalità giuridica: 30.000 € per le fondazioni e 15.000 € per le associazioni; l'acquisizione di personalità giuridica potrà inoltre avvenire direttamente iscrivendosi al RUNTS mediante notaio, andando ad accelerare notevolmente i tempi.

Durante l'incontro sono state fornite numerose **risposte** agli operatori di fronte a vari dubbi derivanti dalla sovrapposizione normativa che caratterizza la fase di transizione in corso. Si rinvia ai successivi incontri e alle FAQ per ulteriori approfondimenti.

Elementi di interesse

- Il Registro sarà **l'unico interlocutore** ai fini delle procedure di iscrizione e rappresenta un grande luogo della **trasparenza**, grazie al controllo preventivo e ordinario generalizzato.
- Il RUNTS è nazionale, quindi saranno necessarie indicazioni di prassi e circolari per **uniformare le interpretazioni** delle norme legate agli ETS: in questa prima fase sono fondamentali gli strumenti interpretativi.
- L'iscrizione al RUNTS tramite notaio assume **efficacia costitutiva per due aspetti**: la qualifica di ETS e il conseguimento della personalità giuridica. Si tratta di un unicum nel panorama generale.

Per approfondire

La registrazione del *webinar* e le *slides* sono disponibili al seguente link:

<https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/materiali-didattici/itemlist/filter?searchword21=Materiale+didattico&moduleId=577&Itemid=843>

Verranno inoltre pubblicate delle **FAQ** destinate agli operatori del settore.